

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

***(Sezione 1 – Dichiarazioni del ministro dell'interno in occasione del Consiglio mondiale per l'appello islamico)***

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

apprendiamo dagli organi di stampa che il Ministro interrogato, intervenendo davanti ai rappresentanti del consiglio mondiale per l'appello islamico riunitosi a Roma sabato 8 maggio 2004, ha dichiarato che l'*Islam* che vogliamo è fatto di credenti che rifiutano qualsiasi possibilità di incontro con chi, «deviando dalla giusta strada del Corano» e della religione, predica o peggio pratica la violenza e, poi, ancora: «Vogliamo creare un *Islam* italiano, non vogliamo un *Islam* in Italia che sia un prodotto di esportazione di questo o altro Paese islamico»;

più del novanta per cento dei fedeli islamici presenti nel nostro Paese non sono italiani, le leggi islamiche contrastano, in gran parte, con il nostro ordinamento e con i nostri più elementari principi di civiltà, propri anche della nostra religione cattolica, e i loro luoghi sacri

e punti di riferimento religioso, come università e scuole coraniche, sono ubicati nei Paesi arabi —:

in che modo e a che titolo il Ministro interrogato abbia affermato che il Corano è la giusta strada e in che veste lo abbia interpretato e come il Ministro interrogato intenda creare una nuova chiesa nazionale islamica italiana scollegata dai Paesi arabi di origine. (3-03370)

(11 maggio 2004)

***(Sezione 2 – Destinazione di fondi erogati da una fondazione islamica)***

GHIGLIA, ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO,

ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato da organi di stampa, nei primi di gennaio del 2003 la fondazione islamica *Al Haman* di Zurigo avrebbe fatto un bonifico di un milione e 280 mila dollari su un conto del Banco di Roma, registrato in un'agenzia di Milano, il cui titolare sarebbe un imprenditore italiano che gestisce, con un gruppo di soci arabi, una serie di *hotel*;

pochi giorni dopo da *Al Haman* sarebbe partita anche la seconda *tranche* del finanziamento, per un importo di un milione e 300 mila dollari;

le transazioni sarebbero avvenute tra la *Dubai islamic bank*, collegata a sua volta alla sede di Chivasso della *Acoro batik* (la prima *tranche*), e con la *Bank sarasin* a Sangallo (la seconda *tranche*);

il finanziamento di cui sopra sarebbe servito all'acquisto di terreni per la costruzione della cittadella islamica a Carmagnola;

alla fine degli anni novanta, l'*ex imam* di Carmagnola, Abdel Qader Fall Mamour, si sarebbe presentato dal sindaco di tale comune per illustrare i progetti della cittadella islamica in compagnia di un cognato di Osama Bin Laden, morto pochi mesi dopo in un incidente avvenuto in Belgio;

nei conti sotto sequestro non risulterebbe il nome di Mamour, il quale, pertanto, avrebbe utilizzato un prestanome;

la digos avrebbe sequestrato, nella casa di Carmagnola dell'*ex imam*, un video inedito, mai diffuso, di Osama Bin Laden, che gli sarebbe stato consegnato a Londra dal portavoce di *Al Qaeda*, Muhammad El Bakri;

Mamour si sarebbe recato a Londra nell'estate del 2003 in compagnia di un imprenditore italiano di Riva di Chieri —:

di quali informazioni il Ministro interrogato disponga in ordine ai fatti riportati in premessa, con particolare riferimento all'identità dell'eventuale prestanome di Mamour e alla reale destinazione dei fondi erogati dalla fondazione *Al Haman*. (3-03371)

(11 maggio 2004)

**(Sezione 3 – Linee guida dell'annunciata riforma del sistema previsto per gli incentivi alle imprese)**

MAZZONI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il diciassettesimo bando industria della legge n. 488 del 1992, scaduto il 15 marzo 2004, ha avuto un significativo riscontro, testimoniato dalla presentazione di circa 9000 domande da parte delle imprese, per l'86 per cento provenienti dal Sud;

il gradimento dimostrato dalle imprese conferma l'importanza di questa legge, finora strumento essenziale di sviluppo, e la vitalità del tessuto imprenditoriale meridionale, come confermato nel rapporto annuale del dipartimento politiche di sviluppo del ministero delle attività produttive;

a fronte di circa 22 miliardi di euro di investimenti necessari per le domande pervenute, l'attuale dotazione del fondo è di soli 1,1 miliardi di euro, appena sufficiente a coprire 2,5 miliardi di euro di investimenti;

con le attuali risorse si riuscirà, dunque, ad agevolare non più del 15 per cento del totale delle richieste pervenute;

la congiuntura economica sfavorevole, che il Governo sta comunque affron-

tando con determinazione, colpisce in maniera più acuta le aree meridionali e le piccole e medie imprese;

il mercato comune rende difficile la vita delle imprese di piccole dimensioni e, nel contempo, spinge le grandi industrie a delocalizzare all'estero rami di produzioni, come nel caso della *Irisbus* della Valle Ufita;

un'adeguata politica di sostegno alle imprese da parte del Governo, dunque, deve prevedere anche possibilità di intervento in situazioni di crisi industriale;

l'efficacia della legge n. 488 del 1992 e con essa la politica di incentivazione per le imprese del Mezzogiorno è fortemente condizionata dalla mancanza di risorse adeguate e di regole certe;

la relazione 2003 sulla valutazione degli effetti sul territorio della legge n. 488 del 1992 del ministero delle attività produttive, di intesa con il ministero dell'economia e delle finanze, evidenzia la positiva ricaduta sul territorio degli effetti di questo strumento —:

se l'annunciata revisione dell'intero sistema degli incentivi preveda il rifinanziamento del diciassettesimo bando industria della legge n. 488 del 1992, tenga conto prioritariamente delle esigenze delle aree deboli e degli strumenti finanziari finora dimostratisi efficaci, consideri la necessità di render più funzionale e meno pesante il sistema di erogazione dei fondi e ipotizzi interventi finalizzati a prevenire e/o gestire situazioni di crisi industriale. (3-03372)

(11 maggio 2004)

**(Sezione 4 – Iniziative per la ripresa ed il rilancio di Alitalia)**

LEZZA e MURATORI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il positivo punto di svolta della crisi Alitalia, costituito dalla nomina di Gian

Carlo Cimoli a presidente ed amministratore delegato della società, lascia intravedere una strategia credibile per il risanamento, il recupero di redditività ed il rilancio della nostra compagnia di bandiera;

un grande Paese come l'Italia, con una struttura economica fortemente aperta verso l'estero e con un importantissimo settore turistico, non può privarsi di uno strumento essenziale per il proprio sviluppo come una grande ed efficiente compagnia aerea di riferimento —:

quali azioni si intendano intraprendere, nel rispetto delle regole comunitarie, per facilitare la ripresa ed il rilancio dell'Alitalia, anche come segno importante di rafforzamento del nostro sistema Paese. (3-03373)

(11 maggio 2004)

**(Sezione 5 – Indicazioni impartite ai militari italiani per evitare il loro coinvolgimento nelle pratiche di tortura e impegno del Governo per una svolta nella politica sull'Iraq)**

FASSINO, VIOLANTE, AGOSTINI, BOGI, CALZOLAIO, INNOCENTI, MAGNOLFI, MONTECCHI, NICOLA ROSSI, RUZZANTE, MINNITI, SPINI, RANIERI, ANGIONI, CABRAS, CRUCIANELLI, FOLENA, FUMAGALLI, MELANDRI, SERENI, CHITI, LUMIA, LUONGO, PINOTTI, PISA, ROTUNDO e DE BRASI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

le terribili immagini delle torture perpetrate dai militari delle truppe statunitensi e inglesi ai danni dei prigionieri iracheni suscitano la massima indignazione e minano profondamente la credibilità dell'attuale gestione politica e militare della vicenda irachena;

appare evidente che quelle torture non sono iniziative di singoli, ma esecuzione da parte di militari subalterni di precise disposizioni venute dall'alto;

il Governo non ha risposto in modo completo ed esauriente ad interrogazioni dell'opposizione relative a notizie di abusi e violenze in Iraq ed in Afghanistan;

da diverso tempo sui siti *internet* delle organizzazioni *Amnesty international* e *Human right watch* è riportata ampia documentazione delle denunce di violazione da parte delle forze della coalizione della Convenzione di Ginevra in materia di trattamento dei prigionieri di guerra e della Convenzione contro la tortura adottata dall'Assemblea generale dell'Onu il 10 dicembre 1984;

la circostanza affermata da tutti gli esponenti del Governo di non essere stati minimamente informati al riguardo da parte delle autorità americane o inglesi, neanche da parte della Croce rossa internazionale, pur essendo il nostro Paese così significativamente impegnato con mezzi e uomini nello scenario iracheno — tanto da essere il terzo contingente militare — denota, qualora confermata, un ruolo del tutto subalterno del nostro Paese, sia sul piano politico che militare, nei rapporti con gli altri *partner* della coalizione;

non sembra che l'amministrazione americana intenda chiedere al Segretario alla difesa le sue dimissioni in seguito agli scandalosi indirizzi impartiti alle forze armate da parte di uffici da lui dipendenti;

in tale contesto appare del tutto inopportuna la visita del Presidente Bush a Roma, dato che tanto la guerra preventiva in Iraq, quanto la conduzione complessiva della vicenda irachena, quanto ancora la difesa del Segretario di Stato Rumsfeld sembrano tradire i principi di libertà, di democrazia e di responsabilità propri del popolo americano e della sua storia;

è necessario che il Governo italiano disponga, come ha già fatto il Governo danese, ispezioni a sorpresa nelle carceri

irachene per accertare che i prigionieri consegnati dagli italiani agli inglesi e agli americani non subiscano torture —:

quali indicazioni siano state impartite ai nostri militari al fine di non rimanere, neanche incidentalmente o indirettamente, coinvolti in tali crimine e come intenda impegnarsi davanti alla Camera dei deputati perché in Iraq ci sia un'immediata e drastica svolta, che consegna all'Onu la gestione politica, civile e militare e che concorra a restituire credibilità ai valori di rispetto dei diritti dell'uomo propri della tradizione occidentale e così gravemente lesi dalla tragedia delle torture. (3-03374)

(11 maggio 2004)

***(Sezione 6 – Iniziative per accertare la veridicità delle denunce sulle torture praticate nei centri di detenzione in Iraq)***

FRANCESCHINI— *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

giornali e televisioni di tutto il mondo hanno rivelato le brutali torture fisiche e psicologiche praticate nei centri di detenzione controllati dalle autorità americane, in particolare nella prigione di Abu Ghraib;

trattamenti altrettanto disumani, riferisce la stampa britannica, sarebbero stati riservati anche ai detenuti sotto il controllo delle truppe inglesi;

secondo dati resi dal Governo al Parlamento, al 6 maggio 2004, il numero totale delle persone fermate dalle forze del contingente italiano è stato di 573 cittadini iracheni, di cui 112 rilasciati a seguito dei primi accertamenti. Dei restanti, 419 sono stati consegnati alla polizia locale per l'ulteriore denuncia all'autorità giudiziaria irachena, in quanto sospettati di aver commesso reati comuni, e 42 al comando della coalizione, per aver commesso atti ostili contro le forze della coalizione stessa;

diverse organizzazioni umanitarie hanno più volte, nei mesi passati, denunciato alle autorità competenti queste brutalità contro i detenuti iracheni: *Amnesty international*, in particolare, nel luglio 2003, in un *memorandum* trasmesso al Governo Usa e all'Autorità provvisoria della coalizione, faceva già riferimento ai maltrattamenti e alle torture in Iraq, ad opera di soldati Usa e delle forze della coalizione —:

quali iniziative, nei mesi scorsi, il Governo italiano abbia assunto per verificare la veridicità delle denunce presentate dalla Croce rossa internazionale e da *Amnesty international* sulle torture praticate nei centri di detenzione in Iraq e quali informazioni siano state raccolte o siano pervenute al Governo, direttamente o indirettamente, su tale vicenda. (3-03375)

(11 maggio 2004)

**(Sezione 7 – Elementi a sostegno dell'asserita mancata informazione del Governo italiano in ordine alle torture nelle carceri irachene)**

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

le immagini ogni volta più aberranti di torture e sevizie si susseguono ormai sui *mass media* in un crescendo sempre più devastante, facendo strame dei tanto conclamati principi di democrazia e civiltà occidentale da esportare nel barbarico Iraq di Saddam Hussein. Il settimanale *New Yorker* ha pubblicato una nuova foto in cui è ritratto un iracheno nudo, che, fuori da una cella, con le spalle alle grate, cerca di sottrarsi all'aggressione di due pastori tedeschi, aizzati dai militari; lo stesso detenuto in una sequenza successiva è mostrato steso a terra con ferite sanguinanti, vessato e umiliato dai militari;

la *AbcNews* pubblica la foto della vittima irachena nella base « Cavallo bianco », nel territorio ora controllato dalle truppe italiane, Nadem Sadoon Hatab,

morto nel mese di giugno 2003, aggredito a percosse e colpi di *karate* e lasciato agonizzare nudo nelle sue feci;

un altro giovane, detenuto per cinque mesi in varie carceri irachene, fra le quali anche Abu Ghraib, denuncia di essere stato costretto a rimanere in ginocchio, colpito con un manganello fino ad avere alcune costole rotte e minacciato con un'arma puntata alla tempia;

gli stessi video, a cui ha accennato Rumsfeld e definiti da una fonte della difesa statunitense « una bomba a orologeria », mostrano immagini dove sarebbe ritratto un soldato americano che saluta in atteggiamento da turista, vicino a un cadavere iracheno. Altre riguarderebbero riprese di stupri e rapporti sessuali fra soldati e detenuti;

in un'intervista al *New Yorker*, il giornalista, premio *Pulitzer*, Seymour Hersh afferma che, proprio per la quantità e la diversa provenienza delle numerose immagini e testimonianze: « non siamo più davanti a sei sette sospettati... ma dobbiamo risalire la catena di comando, per vedere da dove sia arrivato l'ordine di cambiare le regole »; aggiunge, poi, che il rapporto del generale Taguba conferma che, all'indomani dell' 11 settembre 2001, Rumsfeld e il Presidente Bush affermarono che la Convenzione di Ginevra non aveva più motivo di esistere e che occorreva, per combattere la guerra al terrorismo, « cambiare le regole »;

il quotidiano *Washington Post*, nel far risalire all'aprile 2003 il momento chiave dei nuovi metodi nel trattare i detenuti, riporta l'elenco delle tecniche che il Pentagono stabilisce, tra le quali l'autorizzazione per i soldati di esercitare pressioni psicologiche pesanti, sottolineando come per i metodi più duri sia necessaria la luce verde del Segretario alla difesa Donald Rumsfeld;

nella lista passata ai secondini si precisa ciò che viene autorizzato, nell'ordine: 1) privazione del sonno; 2) esposizione dei detenuti a sbalzi di temperature

estremi; 3) bombardamento «sonoro» all'interno della cella; 4) luci accese notte e giorno nella cella; 5) cappuccio in testa al prigioniero; 6) tenere il detenuto nudo, magari in presenza di donne soldato; 7) costringerlo a subire perquisizioni e controlli da parte delle donne soldato; 8) spezzare il suo equilibrio biologico, facendogli perdere il senso del tempo; 9) tenerlo in posizione di *stress* per fiaccare la sua resistenza;

il Pentagono ha confermato che le nuove regole degli interrogatori nelle carceri irachene, dovute al generale Sanchez e al generale Miller, *ex* capo di Guantanamo, risalgono all'aprile 2003 e in questo contesto Abu Ghraib comincia a delinearsi come la punta dell'*iceberg* delle condizioni di aberrazione verso i prigionieri in Iraq: numerose testimonianze che riguardano sia il campo di Bucca, vicino a Bassora, sia la base «Cavallo bianco», nella zona di Nassyria, confermano come il sistema della tortura è diffuso in tutti i campi di prigionia iracheni. (si veda *Il Corriere della Sera* del 9 maggio 2004);

la portavoce della Croce rossa internazionale, dottoressa Antonella Notari, afferma, in un'intervista a *L'Unità* del 9 maggio 2004, «che il rapporto sugli abusi commessi ad Abu Ghraib fra marzo e ottobre del 2003 fu consegnato lo scorso febbraio a Paul Bremer e al generale Ricardo Sanchez, cioè le massime autorità civile e militare della coalizione in Iraq. Da parte della Croce rossa — continua la Notari — abbiamo avuto altri incontri a Baghdad, Washington, Ginevra con i rappresentanti dei paesi membri della Coalizione»; alla richiesta su quali fossero questi Paesi risponde «Paesi i cui contingenti custodiscono dei detenuti in Iraq» e alla precisa domanda se a questi incontri fossero presenti anche altri Paesi importanti della coalizione, come Spagna, Polonia, Italia, si trincerava dietro un «Non voglio rispondere»;

su *Il Corriere della Sera* del 9 maggio 2004 viene ricordato il caso dei quattro arresti dopo l'attentato ad *Animal House*

del 12 novembre 2003: i prigionieri, catturati dai soldati italiani, furono tenuti in una cella con la luce accesa anche di notte per quattro giorni, senza cibo e senza acqua. «Sono procedure americane» è quanto ha detto allora qualcuno dei soldati che effettuarono la cattura, secondo l'autore dell'articolo; del resto, sempre nello stesso articolo, il portavoce del contingente, tenente colonnello Giuseppe Perrone, afferma che l'incappucciamento dei prigionieri viene fatto per ragioni di sicurezza militare: «in ogni caso, di norma, li tratteniamo il tempo di un primo interrogatorio, di norma 14 ore. A quel punto o vengono rilasciati o vengono consegnati al comando britannico»;

l'articolo 185-*bis* del codice penale militare italiano punisce torture sevizie e maltrattamenti o qualsiasi atto contrario alle convenzioni internazionali —:

quali prove il Governo possa produrre per affermare di essere stato tenuto all'oscuro da parte dell'amministrazione Bush e dell'Autorità provvisoria della coalizione di quanto si perpetrava nelle carceri irachene sotto la gestione britannica e statunitense, se le regole d'ingaggio, mai portate a conoscenza del Parlamento, siano conformi alle leggi italiane e se il Ministro interrogato non ritenga lesivo della dignità di un Paese democratico come l'Italia essere coinvolti in simili atrocità, contrarie non solo ad ogni legge del diritto internazionale, ma fondamentalmente incompatibili ad ogni principio morale ed umano. (3-03376)

(11 maggio 2004)

**(Sezione 8 — Trattamento riservato ai prigionieri iracheni arrestati da carabinieri e soldati italiani)**

RIZZO e DILIBERTO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

su *Il Corriere della Sera* del 1° dicembre 2003 veniva pubblicato un servizio della giornalista Fiorenza Sarzanini dal titolo «Nassiriya, la strage in dieci secondi»;

nel servizio era, fra l'altro, scritto: «cinque giorni dopo la strage quattro persone "sospette" sono state fermate dai carabinieri». «La procedura seguita dai carabinieri è quella imposta dagli Stati Uniti, che alla fine li hanno presi in consegna: i quattro sono rimasti chiusi in una cella al buio, inginocchiati, senza acqua né cibo, per quattro giorni»;

secondo un'agenzia *Adnkronos* delle 18:25 del 6 maggio 2004, il generale Francesco Paolo Spagnuolo sostiene che «gli italiani non hanno l'autorizzazione di detenere prigionieri iracheni e, quindi, non hanno commesso alcun tipo di abuso». Precisa, poi, che «quando viene fermata una persona dagli italiani, è prevista l'immediata consegna ai britannici, che guidano la coalizione nella regione del Dhi Qar, oppure alla polizia irachena. Non li trattiamo perché non è fra i nostri compiti»;

su *Il Corriere della Sera* del 9 maggio 2004, in un articolo a firma Andrea Nicastro, si legge testualmente, a proposito dello stesso episodio relativo ai quattro arresti di cui all'articolo del 1° dicembre 2003, pubblicato sul medesimo quotidiano, a firma Fiorenza Sarzanini, precedentemente citato: «Altro caso, quello dei quattro arresti, dopo l'attentato del 12 novembre 2003 ad *Animal House*. I prigionieri furono tenuti in una cella con la luce accesa anche di notte per quattro giorni, senza cibo e senza acqua». «Sono procedure americane», disse allora qualcuno. «Di loro non si seppe mai più nulla: né il nome, né se fossero in qualche modo responsabili, né che cosa gli sia successo»;

nello stesso articolo a firma di Andrea Nicastro è scritto: «Durante i trasferimenti, anche gli italiani tengono i prigionieri bendati o incappucciati». «È per

ragioni di sicurezza militare — spiega il portavoce del contingente, tenente colonnello Giuseppe Perrone —. Una volta rilasciati non è prudente per noi che abbiano visto una nostra base. In ogni caso, di norma, li trattiamo il tempo di un primo interrogatorio, di norma 14 ore. A quel punto, o vengono rilasciati, o vengono consegnati al comando britannico». «Non c'è avvocato per gli interrogati», «ma una visita medica all'arrivo e una alla partenza del detenuto», aggiunge il tenente colonnello. Visita che, però, è fatta da personale della Croce rossa militare e non della Croce rossa internazionale. «In ogni caso — precisa Perrone — per la Convenzione di Ginevra, niente torture»;

le drammatiche vicende delle torture sistematiche perpetrate dai soldati americani sui prigionieri iracheni detenuti ad Abu Ghraib, come testimoniano ampiamente gli articoli comparsi sull'intera stampa internazionale, necessitano un serio ed urgente approfondimento, anche attraverso l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, che accerti eventuali responsabilità italiane nella vicenda rispetto agli ordini che il Governo italiano, che com'è, secondo l'interrogante, oramai evidente non poteva non sapere, ha impartito al nostro contingente militare in relazione alla custodia e all'eventuale consegna di prigionieri al contingente americano —:

quale sorte abbiano avuto i prigionieri iracheni arrestati da carabinieri e soldati italiani e se il trattamento loro riservato prima della consegna agli inglesi sia stato conforme alle disposizioni stabilite dalla Convenzione di Ginevra e dalle dichiarazioni internazionali sui diritti dell'uomo. (3-03377)

(11 maggio 2004)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2873 — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO  
2004, N. 81, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER FRON-  
TEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE  
PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (4978)**

**(A.C. 4978 – Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI**

La Camera

premesso che:

il decreto-legge n. 81 del 2004, nel testo trasmesso dal Senato, reitera sostanzialmente, a volte riproducendone addirittura la dizione testuale, norme di chiara natura ordinamentale già varate dal Governo con il decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, sulla cui legittimità costituzionale la Camera si è pronunciata negativamente, sotto il duplice profilo della mancanza del requisito della straordinaria urgenza richiesto dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e della lesione delle competenze attribuite alle regioni in materia di tutela della salute dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, approvando nella seduta del 16 marzo 2004 le questioni pregiudiziali Leoni ed altri e Burtone ed altri;

nel testo all'esame della Camera risulta inserita una disposizione, quale quella prevista dall'articolo 2-septies, che stravolge l'autonomia contrattuale delle parti e l'autonomia regionale in materia di organizzazione sanitaria, conforme alla disciplina prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e confermata nel novellato articolo 117, terzo comma, della Costituzione, producendo altresì prevedibili e significativi maggiori oneri finanziari, di cui non se ne indicano le necessarie forme di copertura ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,

delibera

di non procedere nell'esame del provvedimento.

**n. 1.** Battaglia, Leoni, Innocenti, Ruzante, Bogi, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Labate, Lucà, Petrella, Turco.

La Camera,

premesso che:

il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 19 marzo 2004, un decreto-legge recante « interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica »;

tale decreto, emanato il 29 marzo 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2004, prevede l'istituzione ed il finanziamento di:

a) un Centro di coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali per la valutazione e gestione dei rischi e per la comunicazione alla popolazione e agli operatori in materia di emergenze di salute pubblica legate a malattie infettive ed al bioterrorismo;

b) un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi;

il predetto decreto prevede, inoltre, un'autorizzazione di spesa « al fine di assicurare il collegamento funzionale operativo con i laboratori avanzati degli Stati Uniti, per l'affinamento continuo delle metodiche e la preparazione degli operatori »;



l'atto in questione si presenta come la iterazione del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante «interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione»;

va sottolineata la pressoché assoluta identità di contenuto del decreto-legge oggi in esame con il precedente, risultando variata soltanto la suddivisione in articoli del testo;

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, è stato respinto dalla Camera dei deputati in data 16 marzo 2004, a seguito dell'approvazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità Leoni ed altri e Burtone ed altri;

l'adozione di un nuovo decreto-legge di contenuto pressoché identico a quello già respinto dal Parlamento, oltre a riprodurre i vizi di costituzionalità già presenti nel decreto-legge n. 10 del 2004 e condivisi dalla Camera dei deputati, si presenta in flagrante violazione del divieto di iterazione di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge;

tale divieto, oltre ad essere stato tradizionalmente affermato dalla dottrina costituzionalistica italiana, in sede di esegesi dell'articolo 77 della Costituzione, come naturale limite alla potestà normativa del Governo nel nostro sistema parlamentare, è stato normativizzato nell'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988 n. 400;

non bisogna dimenticare che «il valore ordinamentale» di tale ultima disposizione è stato ribadito dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio di rinvio ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, della legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4;

la iterazione del decreto-legge n. 81 del 2004 si configura, quindi, quale palese e gravissima violazione dell'articolo 77 della Costituzione;

del tutto inaccettabile si presenta il tentativo di giustificazione contenuto nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto; tentativo fondato sull'asserito aggravamento dei motivi di necessità ed urgenza già presenti alla data di adozione del primo decreto-legge e che legittimerebbero, alla stregua della sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale, la iterazione di un decreto-legge;

la sentenza della Corte costituzionale si riferisce, infatti, alla del tutto diversa ipotesi di decreti-legge decaduti (e poi iterati o reiterati) per mancata conversione nei termini e non certo al caso di un decreto che è stato esplicitamente respinto, oltretutto a seguito dell'accoglimento di pregiudiziali di costituzionalità, dalle Camere;

il Senato ha introdotto numerose altre disposizioni che riguardano una pluralità di interventi che non sembrano riconducibili alle finalità del testo originario del decreto-legge, in violazione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 che dispone come il contenuto dei decreti-legge debba essere «specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;

il Senato ha introdotto l'articolo 2-septies che, intervenendo sulla esclusività di rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, stravolge l'autonomia contrattuale delle parti ed agisce in materia di organizzazione sanitaria violando la competenza legislativa delle regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione;

l'articolo 2-septies viola, infine, l'articolo 81, comma quarto, della Costituzione poiché, comportando maggiori oneri di spesa, non indica le fonti di copertura finanziaria,

delibera

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 4978.

**n. 2** Castagnetti, Bindi, Loiero, Lusetti, Monaco, Boccia, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Mattarella, Mantini, Valpiana, Maura Cossutta.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2874 — CONVERSIONE IN LEGGE  
DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2004, N. 82, RECANTE  
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA EDILIZIA (APPROVATO  
DAL SENATO) (4979)**

**(A.C. 4979 — Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI**

La Camera,

premesso che:

nella relazione governativa relativa al provvedimento, la necessità di emanare il decreto-legge n. 82 del 2004 viene fatta sostanzialmente discendere dal completo fallimento della sanatoria edilizia varata nel settembre dello scorso anno sempre con lo strumento della decretazione d'urgenza nell'ambito della manovra di finanza pubblica;

le proroghe dei termini per la presentazione delle domande di condono per il pagamento delle relative rate rappresentano dunque una forma neppure troppo surrettizia di perpetuazione della non punibilità di comportamenti illeciti, in aperta contraddizione con la pretesa straordinarietà che, come ripetutamente argomentato dalla Corte costituzionale (si ricordano in proposito le note sentenze n. 369 del 1988 e nn. 416 e 427 del 1995), richiede un carattere contingente e del tutto eccezionale della norma con le peculiari caratteristiche della singolarità ed ulteriore irripetibilità;

le proroghe inoltre non tengono in alcun conto gli ampi e argomentati rilievi di illegittimità costituzionale sotto il profilo del riparto di competenze ex articolo 117 della Costituzione sollevati da varie regioni, anche di diverso orientamento politico, con riferimento all'articolo 32 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, attualmente al vaglio della Corte costituzionale, che ne ha fissato il giudizio all'udienza dell'11 maggio 2004;

non ricorrono in alcun modo i presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per la perpetuazione degli effetti di un provvedimento già in origine viziato da gravi ed insanabili elementi di illegittimità costituzionale,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 4979.

**n. 1.** Vigni, Leoni, Innocenti, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone la proroga del termine per la presentazione della domanda volta ad ottenere la legittimazione delle occupazioni abusive di aree di proprietà dello Stato e la sanatoria degli abusi edilizi. Tale decreto ripropone, anche se limitatamente allo spostamento di un termine, l'improvvida, destabilizzante e diseducativa misura della sanatoria edilizia che si caratterizza per intrinseci e specifici connotati di incostituzionalità riguardanti il merito e lo strumento della decretazione di urgenza;

la proroga del termine per la domanda di sanatoria è incostituzionale perché non rispetta l'articolo 77 della Costituzione, relativamente al possesso dei requisiti di necessità ed urgenza, ma soprattutto perché contraddice palesemente ciò che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, in particolare nelle note sentenze n. 369 del 1988, n. 416 del 1995 e n. 427 del 1995, ovvero che il provvedimento di condono in materia di abusi edilizi può considerarsi plausibile sotto il profilo della costituzionalità solo nel rispetto di ben precisi criteri e in presenza di delimitate circostanze. Secondo tale costante orientamento, la « non punibilità » e la « non procedibilità », di cui ai moderni condoni penali, specie quando « cancellano » reati lesivi di beni fondamentali della comunità, va usata negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale; quest'ultimo precisa (ed in maniera non generica) fondamento, finalità e limiti dell'intervento punitivo dello Stato;

contraddire, vanificare, sia pur temporaneamente, le « ragioni prime » della « punibilità », attraverso l'esercizio arbitrario della « non punibilità », equivale non soltanto a violare l'articolo 3 della Costituzione ma ad alterare, con il principio dell'obbligatorietà della pena, l'intero « volto » del sistema costituzionale in materia penale;

pertanto, tale ipotesi deve « trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza, che solo, può consentire il vaglio di costituzionalità », mentre una sua reiterazione, consistente nel caso in esame nel prolungamento del termine per avvalersene, « non troverebbe giustificazione sul piano della ragionevolezza, in quanto finirebbe col vanificare del tutto le norme

repressive di quei comportamenti che il legislatore ha considerato illegali perché contrastanti con la tutela del territorio ». Coerentemente e, forse, in maniera lungimirante, la Corte costituzionale ha ammonito il legislatore dal riproporre misure analoghe, preannunciando che in tal caso « differenti sarebbero i risultati della valutazione sul piano della ragionevolezza, venendo meno il carattere contingente e del tutto eccezionale della norma (con le peculiari caratteristiche della singolarità ed ulteriore irripetibilità) in relazione ai valori in gioco, non solo sotto il profilo della esigenza di repressione dei comportamenti che il legislatore considera illegali e di cui mantiene la sanzionabilità in via amministrativa e penale, ma soprattutto sotto il profilo della tutela del territorio e del correlato ambiente in cui vive l'uomo. La gestione del territorio sulla base di una necessaria programmazione sarebbe certamente compromessa sul piano della ragionevolezza da una ciclica o ricorrente possibilità di condono-sanatoria con conseguente convinzione di impunità, tanto più che l'abusivismo edilizio comporta effetti permanenti (qualora non segua la demolizione o la rimessa in pristino), di modo che il semplice pagamento di oblazione non restaura mai l'ordine giuridico violato, qualora non comporti la perdita del bene abusivo o del suo equivalente almeno approssimativo sul piano patrimoniale »,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 4979.

**n. 2.** Castagnetti, Loiero, Lusetti, Monaco, Boccia, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2869. — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO  
2004, N. 80, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA  
DI ENTI LOCALI. PROROGA DI TERMINI DI DELEGHE  
LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (4962)**

**(A.C. 4962 – Sezione 1)**

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

La Camera

premesso che:

il decreto-legge in esame riguarda, tra l'altro, profili particolarmente delicati quali quelli relativi alle cause ostative alla candidatura e alla sospensione e decadenza di diritto in materia elettorale, violando così l'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, il quale esclude la possibilità dell'uso della decretazione d'urgenza in tale materia;

nel merito il provvedimento, già nel testo originario varato dal Governo, conteneva norme di chiara natura ordinamentale, quali quelle recate dagli articoli 3 e

7 (a proposito di questo ultimo articolo, l'illegittimità costituzionale per assenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, è già stata rilevata dalla Corte di cassazione, che ha rimesso alla Corte costituzionale la relativa questione), cui altre se ne sono aggiunte per via delle modificazioni apportate dal Senato e, a mero titolo di esempio, si cita la disposizione di cui all'articolo 7-bis che abolisce la commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice,

delibera

di non procedere nell'esame del provvedimento.

**n. 1.** Montecchi, Leone, Ruzzante, Innocenti, Amici, Bielli, Caldarola, Marone, Pollastrini, Sabattini, Soda.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

